

Documento di valutazione dei rischi per ridurre le interferenze

(ai sensi dell'art. 26 comma 3 del D.lgs. 81/08)



Comune di Cantù (CO)

SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI

APPALTO 01.01.2018 – 31.12.2019

IMMOBILI COMUNALI

1. Sede Municipale di piazza Parini: chiostro grande
2. Ufficio Tributi piazza Parini
3. Altri uffici chiostro piazza Parini
4. Ufficio LL.PP./Patrimonio/Ambiente compreso ammezzato e scale piazza Parini (1° lato)
5. Urbanistica/attività produttive, compreso soppalco e scale piazza Parini
6. Ragioneria/economato/personale/contratti/ compreso scale piazza Parini
7. Segreteria generale/Sindaco compreso scale piazza Parini
8. Servizi Demografici piazza Marconi
9. Pubblica Istruzione piazza Marconi
10. Biblioteca (compreso archivio e locale per studenti) piazza Marconi
11. Comando Vigili via Vittorio Veneto
12. Villa Calvi via Roma (utilizzata solo per mostre ed eventi di rappresentanza)
13. Palazzina Campo Solare (chiusura giugno / luglio)
14. Spazio Neutro
15. Asilo-nido di viale Madonna (chiusura agosto)
16. Asilo-nido via Rossini (chiusura agosto)
17. Micronido – Colibrì – via Pontida
18. Salone dei convegni – Corte San Rocco
19. Servizi Sociali – Piazza Parini

Sommario

1	Introduzione	3
1.1	Art. 26 D.lgs. 81/08	3
2	Normativa di riferimento	5
3	Modalità operative in caso di affidamento di lavori in appalto	6
4	Dati identificativi azienda committente	7
5	Attività svolta dalla committente e mansionario	7
6	Dati identificativi società appaltatrice	8
7	Attività svolta dalla società appaltatrice e mansionario	8
8	Documentazione	9
9	Rischi da possibili interferenze	9
9.1	Rischio elettrico	9
9.2	Rischio per uso attrezzature	9
9.3	Rischio gestionali	10
9.4	Rischio chimico	10
9.5	Gestione delle emergenze	12
9.6	Rischi degli ambienti di lavoro	13
9.7	Rischi da presenza di altre imprese appaltatrici	15
9.8	Rischio rumore	15
9.9	Rischio biologico	15
10	Nota finale	1

1 Introduzione

In base all'art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/08, il committente deve promuovere la cooperazione e il coordinamento con le società che svolgono lavori in appalto, attraverso l'elaborazione di un unico documento che indichi le misure da adottare per eliminare le interferenze.

1.1 Art. 26 D.lgs. 81/08

Articolo 26 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima:

a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;

2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'art. 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;

b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatari sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro e' determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori

merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro e' determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, come da ultimo modificate dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.

8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

2 Normativa di riferimento

D.M. 10-3-1998: attuazione art. 13 del D.lgs. 626/94 relativamente alla gestione delle emergenze incendi

D.lgs n.151 del 26/03/2001: Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53.

DPR 462/2001: regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi.

Dlgs 25/2002: attuazione della direttiva 98/24/CE sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro.

Decreto 388/2003: regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni

L. 123/2007: Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia.

D.M. 22 Gennaio 2008, n. 37: riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici

D.Lgs. 9 Aprile 2008, n.81: Attuazione dell'articolo 1 della L. 123/2007 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

D.Lgs. 106/09: "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151: Schema di regolamento per la disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi.

Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano

- 21 dicembre 2011 - Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9.04.08, n. 81.

Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano

- Accordo del 22 febbraio 2012 concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni.

Decreto legge del 21 giugno 2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia.

3 Modalità operative in caso di affidamento di lavori in appalto

In caso di affidamento di lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi il datore di lavoro provvede a:

- verificare, anche attraverso l'iscrizione alla C.C.I.A.A., l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o in contratto d'opera;
- fornire dettagliate informazioni riguardo ai rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui andranno ad operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Al fine di evitare le interferenze e sviluppare una maggiore collaborazione viene redatto, in collaborazione con la società appaltatrice, il presente documento di valutazione che riporta in maniera unitaria i rischi che possono derivare dalla collaborazione reciproca.

Il committente si impegna a coordinare i lavori tra appaltanti e appaltatori e/o lavoratori autonomi per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto inoltre ci si dovrà informare reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori coinvolti.

Il servizio dovrà essere svolto dall'appaltatore con propri capitali, mezzi tecnici e personale.

Ogni rischio organizzativo sarà a carico dell'appaltatore.

Tutto il materiale necessitante per l'effettuazione dell'appalto è a carico dell'appaltatore. Il materiale d'uso occorrente per il servizio di pulizia dei locali, quali detergenti, deodoranti, disinfettanti, sacchi trasparenti, sacchi viola e sacchi di carta (per la raccolta differenziata) ecc., come pure tutti gli attrezzi, quali scope, stracci, aspirapolvere, scale ecc. dovrà essere commisurato alle esigenze del servizio. In merito alle caratteristiche dei prodotti, la Ditta dovrà rispettare tutte le norme in materia per biodegradabilità e tossicità. I prodotti dovranno infine essere costanti per tutta la durata dell'appalto.

L'appaltatore deve sottoporre al Referente dell'Economato prima dell'inizio del servizio ed a ogni variazione durante l'esecuzione dello stesso, le schede tecniche e le schede di sicurezza redatte in lingua italiana di tutti i prodotti che intende impiegare nell'esecuzione dell'appalto.

E' vietato l'uso di prodotti tossici e/o corrosivi ed in particolare di acido cloridrico ed ammoniaca.

L'impiego delle macchine e degli attrezzi, la loro scelta e le loro caratteristiche tecniche dovranno essere perfettamente compatibili con l'uso della struttura, non dovranno essere rimosse, dovranno essere tecnicamente efficienti e mantenute in perfetto stato. Inoltre dovranno essere dotate di tutti gli accessori e vestiario atti a proteggere e salvaguardare l'operatore ed i terzi da eventuali infortuni. Tutte le macchine dovranno essere conformi a quanto previsto dalle normative antinfortunistiche vigenti sia in Italia sia nella CEE.

Il personale che verrà messo a disposizione dell'impresa dovrà essere in regola con le norme di igiene previste: in particolare l'impresa dovrà predisporre i controlli sanitari richiesti dall'ente appaltante. L'impresa deve assicurare la tutela indicata dalle norme relative all'igiene ed alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti. Il personale dovrà essere dotato di apposita divisa e del cartellino di riconoscimento.

Sospensione dei Lavori

In caso di inosservanza di norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il Responsabile dei Lavori ovvero il Committente, potrà ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.

Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il Committente non riconoscerà alcun compenso o indennizzo all'Appaltatore.

4 Dati identificativi azienda committente

Ragione sociale	Comune di Cantù
Datore di lavoro	D.ssa Anselmi Nicoletta
Sede legale	Piazza Parini – 22063 Cantù (CO)
Sedi operative	
Responsabile del servizio di prevenzione e protezione	Arch. Fabio Cancelli
Medico competente	Dr. Filipponi Andrea
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza	Geom. Renzo Corbetta

5 Attività svolta dalla committente e mansionario

Mansione	Compiti
Addetto/a: amministrazione.	Impiego di videotermini. Contabilità.
Addetto/a: segreteria, servizi generali.	Impiego di videotermini. Attività di supporto per le varie attività.
Addetto/a: receiving.	Centralino, reception, impiego di videotermini.
Messo Comunale.	Attività di fattorino e di consegna.
Operaio.	Manutenzione aree verdi interne ed esterne: potatura, annaffiatura, fertilizzazione, trattamenti antiparassitari. Pulizia autunnale del fogliame, legatura piante rampicanti, estirpazione erbe infestanti, programmazione e controllo impianto d'irrigazione. Manutenzione strade e posizionamento cartellonistica stradale. Manutenzione degli impianti di illuminazione stradale, delle fognature, pulizia tombini.
Agente di Polizia Municipale.	Pattugliamento a bordo di automobile e controllo del traffico. Possibile utilizzo di arma da fuoco.
Ufficio Tecnico.	Utilizzazione dei videotermini. Sopralluoghi presso i cantieri.
Educatori. Coordinatori scolastici.	Attività in asili e scuole materne.

Comune di Cantù	Documento di valutazione dei rischi per ridurre le interferenze (ai sensi dell'art. 26 comma 3 del D.lgs. 81/08) SERVIZIO DI PULIZIA DI EDIFICI COMUNALI	Data: 31.07.2017 Aggiornamento: 01
----------------------------	---	---

8 Documentazione

Eventuali documenti specifici necessari all'appaltatore possono essere richiesti direttamente al responsabile.

9 Rischi da possibili interferenze

Potenzialmente vi è la potenziale interferenza tra dipendenti comunali e il servizio di pulizia; la pulizia dei locali deve però normalmente essere eseguita in orari che non ostacolino i servizi d'istituto o da non arrecare incomodo o molestia al pubblico. Pertanto gli interventi dovranno essere effettuati prima dell'apertura degli uffici e dopo la loro chiusura.

9.1 Rischio elettrico

Impianto elettrico	L'impianto elettrico è costituito da quadri, linee e impianti sotto tensione (impianti di illuminazione, impianti di allarme, apparecchiature informatiche). Gli impianti sono conformi alla normativa vigente.
Rischi da interferenze Comportamenti da adottare da parte della società appaltatrice	Possibile accesso agli impianti da parte di personale non autorizzato La società appaltatrice informa i propri dipendenti che l'accesso ai locali di lavoro è consentita solo previa autorizzazione della committente, a questo proposito i dipendenti della società appaltatrice hanno l'onere di presentarsi al responsabile della sede esaminata all'inizio dei lavori muniti di apposito tesserino di riconoscimento.
Comportamenti da adottare da parte della società committente	Chiudere i quadri elettrici e verificare periodicamente l'impianto elettrico. Il committente informa la società appaltatrice riguardo la presenza di impianti elettrici e autorizza l'accesso ai luoghi dove sono presenti gli impianti. Il committente provvede alla manutenzione degli impianti e attua le verifiche previste dalla normativa vigente.

9.2 Rischio per uso attrezzature

Attrezzature	I lavoratori della società appaltatrice utilizzano, per i lavori da eseguire, solo ed esclusivamente attrezzature proprie. Nello specifico il committente non autorizza l'utilizzo delle proprie attrezzature e/o macchinari. L'impiego delle macchine e degli attrezzi, la loro scelta e le loro caratteristiche tecniche dovranno essere perfettamente compatibili con l'uso della struttura, non dovranno essere rimosse, dovranno essere tecnicamente efficienti e mantenute in perfetto stato. Inoltre dovranno essere dotate di tutti gli accessori e vestiario atti a proteggere e salvaguardare l'operatore ed i terzi da eventuali infortuni. Tutte le macchine dovranno essere conformi a quanto previsto dalle normative antinfortunistiche vigenti sia in Italia sia nella CEE.
Rischi da interferenze Comportamenti da adottare da parte della società appaltatrice	Possibile utilizzo di attrezzature della committente da parte della società appaltatrice e viceversa, possibile danni causati dalle attrezzature in uso. La società appaltatrice che utilizza attrezzature che possano comportare un rischio evidente per i lavoratori della committente informa il responsabile della sede esaminata.
	In caso di manutenzione di attrezzature la società appaltatrice segue le seguenti regole: - utilizzo delle attrezzature solo dopo preventiva richiesta; - divieto di apportare modifiche, di qualsiasi genere, a macchine ed impianti senza preventiva autorizzazione; - divieto di rimuovere modificare o manomettere i dispositivi di sicurezza e/o protezione installati su macchine e impianti. La società appaltatrice si impegna a sorvegliare le attrezzature utilizzate e a non lasciarle incustodite.

Comune di Cantù	Documento di valutazione dei rischi per ridurre le interferenze (ai sensi dell'art. 26 comma 3 del D.lgs. 81/08) SERVIZIO DI PULIZIA DI EDIFICI COMUNALI	Data: 31.07.2017 Aggiornamento: 01
----------------------------	---	---

Comportamenti da adottare da parte della società committente	Controllare il corretto utilizzo delle attrezzature da parte dei dipendenti. In caso di utilizzo di attrezzature, da parte della società appaltatrice, che possano comportare un rischio evidente per i lavoratori provvede ad attuare le misure per evitare rischi ai lavoratori eventualmente coinvolti.
---	--

9.3 Rischio gestionali

Informazione dei lavoratori	I lavoratori di entrambe le società sono informati riguardo ai rischi che potrebbero nascere dalle possibili interferenze lavorative.
Rischi da interferenze	Mancata conoscenza della presenza dei dipendenti della società appaltatrice nella sede esaminata.
Comportamenti da adottare da parte della società appaltatrice	La società appaltatrice informa i dipendenti riguardo ai rischi esistenti e sulle modalità operative da seguire per rispettare la normativa in materia di sicurezza. La società appaltatrice si impegna a sorvegliare le attrezzature utilizzate e a non lasciarle incustodite.
Comportamenti da adottare da parte della società committente	I dipendenti della società appaltatrice si presentano al responsabile della sede esaminata prima dell'inizio dei lavori. La committente informa la società appaltatrice riguardo ai rischi presenti nella sede esaminata. Rende disponibile presso la sede esaminata il piano di emergenza da visionare.

9.4 Rischio chimico

Uso di sostanze pericolose	Il committente provvederà a redigere un documento di valutazione del rischio chimico. Le sostanze chimiche utilizzate presso la struttura sono essenzialmente prodotti per piccole pulizie (alcol, detersivi, etc) e toner o cartucce per stampanti e macchine fotocopiatrici. Sono stoccati una certa quantità di prodotti chimici, tali prodotti non vengono manipolati direttamente dai dipendenti e restano sempre chiusi nei loro contenitori originali. La maggior parte delle sostanze usate per la pulizia rientra tra quelle considerate pericolose. L'azione più comune che possono esercitare è quella irritante, da contatto o allergica, sulla pelle e/o sulle mucose o sugli occhi. Non devono essere reattive né tossiche e corrosive. Si raccomanda comunque l'uso dei guanti e grande attenzione nelle operazioni di travaso. a. Disinfettanti (usati soprattutto negli ambienti sanitari) b. Detersivi per pulizie generali c. Disincrostanti (si usano in particolare per i servizi igienici: la loro azione è forte e presentano un certo grado di pericolosità) d. Cere (usate in particolare per i pavimenti: presentano un basso livello di pericolosità) L'appaltatore deve sottoporre al Referente dell'Economo prima dell'inizio del servizio ed a ogni variazione durante l'esecuzione dello stesso, le schede tecniche e le schede di sicurezza redatte in lingua italiana di tutti i prodotti che intende impiegare nell'esecuzione dell'appalto. E' vietato l'uso di prodotti tossici e/o corrosivi ed in particolare di acido cloridrico ed ammoniacale.
Rischi da interferenze Comportamenti da adottare da parte	Utilizzo di sostanze tossiche ed eventuale esposizione dei lavoratori, La società appaltatrice informa i dipendenti riguardo ai rischi

Comune di Cantù	Documento di valutazione dei rischi per ridurre le interferenze (ai sensi dell'art. 26 comma 3 del D.lgs. 81/08) SERVIZIO DI PULIZIA DI EDIFICI COMUNALI	Data: 31.07.2017
		Aggiornamento:01
della società appaltatrice	esistenti e sulle modalità operative da seguire per rispettare la normativa in materia di sicurezza in caso di utilizzo di sostanze tossiche.	
	La società appaltatrice, in caso di utilizzo di sostanze chimiche concorda con il responsabile della sede esaminata le eventuali misure di protezione da adottare.	
Comportamenti da adottare da parte della società committente	La società committente informa la società appaltatrice riguardo al rischio chimico presente delle sedi esaminate rendendo disponibile presso la sede esaminata il documento di valutazione del rischio chimico.	

Comune di Cantù	Documento di valutazione dei rischi per ridurre le interferenze (ai sensi dell'art. 26 comma 3 del D.lgs. 81/08) SERVIZIO DI PULIZIA DI EDIFICI COMUNALI	Data: 31.07.2017 Aggiornamento: 01
----------------------------	---	---

9.5 Gestione delle emergenze

Gestione emergenza	<p>E' presente un piano di emergenza.</p> <p>Sono presenti cassette del pronto soccorso.</p> <p>E' presente un impianto di illuminazione di emergenza dotato di lampade ad attivazione automatica in caso di mancanza dell'energia elettrica.</p> <p>E' presente cartellonistica di emergenza indicante le uscite di emergenza, i pulsanti di allarme ed il divieto di fumo.</p>
Rischi da interferenze	<p>In caso di emergenza mancata informazione circa la presenza dei dipendenti della società appaltatrice.</p> <p>Ostruzione di vie e uscite di emergenza con materiali vari.</p> <p>Uso di sostanze infiammabili.</p>
Comportamenti da adottare da parte della società appaltatrice	<p>La società appaltatrice informa il responsabile della sede esaminata della propria presenza e del momento dell'uscita dal luogo di lavoro.</p> <p>La società appaltatrice ha i seguenti obblighi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - non fumare sui luoghi di lavoro - non usare fiamme libere senza l'autorizzazione del responsabile della sede esaminata senza aver preso le misure di sicurezza necessarie - non ingombrare passaggi, corridoi, uscite di sicurezza, estintori e idranti.
Comportamenti da adottare da parte della società committente	<p>Il committente informa la società appaltatrice sull'esistenza del piano di emergenza e sulle modalità operative da adottare.</p> <p>La società committente rende disponibile presso la sede esaminata il piano di emergenza da visionare.</p>

Comune di Cantù	Documento di valutazione dei rischi per ridurre le interferenze (ai sensi dell'art. 26 comma 3 del D.lgs. 81/08) SERVIZIO DI PULIZIA DI EDIFICI COMUNALI	Data: 31.07.2017 Aggiornamento: 01
----------------------------	---	---

9.6 Rischi degli ambienti di lavoro

Luoghi di lavoro	I luoghi di lavoro rispettano le normative in materia di sicurezza e igiene. I posti di lavoro sono tali da consentire un agevole passaggio.
Rischi da interferenze	Possibile coinvolgimento dei lavoratori della committente in aree di lavoro della società appaltatrice.
Comportamenti da adottare da parte della società appaltatrice	La società appaltatrice ha i seguenti obblighi: <ul style="list-style-type: none"> – Obbligo di indicare mediante cartellonistica gli eventuali rischi presenti (pavimentazione pericolosa, pericolo caduta materiali...) – obbligo di recingere in maniera sicura le zone interessate da lavorazioni al fine di evitare che estranei possano accedere nell'area; – obbligo di rispettare la segnaletica di sicurezza affissa all'interno dell'azienda; – obbligo di impiegare macchine, attrezzi e utensili rispondenti alle vigenti norme di legge; – obbligo di usare i mezzi protettivi individuali adeguati alle lavorazioni proprie ed ai pericoli eventualmente presenti nell'area di lavoro; – obbligo di evitare ogni forma di inquinamento derivante dall'attività dell'appaltatore; raccolta, stoccaggio e smaltimento devono avvenire secondo le norme vigenti.
Comportamenti da adottare da parte della società committente	La società committente verifica che i propri dipendenti non accedano alle aree interessate dai lavori svolti dalla società appaltatrice. La società committente informa la società appaltatrice riguardo ai rischi presenti nella sede esaminata. La società committente informa la società appaltatrice della presenza di pubblico.

Mansione	Attività svolta	Rischi
Addetti alle pulizie	Pulizie stanze e locali struttura	<ul style="list-style-type: none"> - Rischi per infortunio e relative soluzioni - Rischi connessi con l'uso di sostanze chimiche e relative soluzioni - Rischi da polveri e relative soluzioni - Rischi per esposizione ad agenti infettivi e relative soluzioni - Rischi da microclima e relative soluzioni - Rischi per stress e relative soluzioni
<p>I rischi per infortunio più frequenti sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cadute, con conseguenti distorsioni, fratture... <p>Sono spesso causate da sostanze scivolose usate nelle operazioni di lavaggio, ma possono avvenire anche per pulizie da una certa altezza (per esempio per la lavatura dei vetri...)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Folgorazioni elettriche ed incendio <p>Questi rischi sono legati alla meccanizzazione del settore, in ambienti spesso umidi per le operazioni di lavaggio</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tagli, con conseguenti ferite ed eventuali infezioni. <p>Spesso gli infortuni di questo genere sono collegati alla raccolta dei rifiuti solidi, per la presenza non vista di materiale tagliente.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Caduta di pesi <p>Sono spesso collegate alle operazioni di spolvero per oggetti posti in posizione elevata ed in equilibrio precario.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Movimentazione dei carichi pesanti, con conseguenti strappi muscolari, ernie, artrosi e malattie alla colonna vertebrale. <p>Gran parte dei prodotti di pulizia rientra tra le sostanze nocive. I rischi più frequenti riguardano l'apparato cutaneo. Le malattie della pelle più comuni sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dermatiti irritative (bruciore, prurito, ragadi, macchie, eritemi). <p>Sono spesso provocate da:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) dal contatto con sostanze detergenti, che asportano lo strato superficiale protettivo idrolipidico indebolendo le difese naturali della pelle (come il sapone) o da sostanze che sono direttamente irritanti b) per immersione prolungata nell'acqua. <ul style="list-style-type: none"> • dermatiti allergiche da contatto <p>Sono provocate prevalentemente dal contatto con:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) metalli (nichel, cromo, cobalto) b) additivi della gomma spesso contenuti in mezzi protettivi, come i guanti di gomma c) principi attivi o additivi contenuti nei detergenti, nei disinfettanti o nei profumi. <ul style="list-style-type: none"> • Altri danni comuni sono: <ol style="list-style-type: none"> a) infiammazioni e irritazioni agli occhi ed all'apparato respiratorio (asma, rinite, congiuntivite...) b) intossicazioni per ingestioni accidentali c) cefalea. 		

9.6.1 Rischio caduta, inciampo, scivolamento e caduta oggetti dall'alto

I rischi per infortunio più frequenti sono:

- Cadute, con conseguenti distorsioni, fratture...
Scivolamento - Sono spesso causate da sostanze scivolose usate nelle operazioni di lavaggio, ma possono avvenire anche per pulizie da una certa altezza (per esempio per la lavatura dei vetri...)
- Inciampo - Sono spesso causate da pavimenti sconnessi, cavi liberi,
- Caduta di pesi
- Sono spesso collegate alle operazioni di spolvero per oggetti posti in posizione elevata ed in equilibrio precario.
- Cadute

Comune di Cantù	Documento di valutazione dei rischi per ridurre le interferenze (ai sensi dell'art. 26 comma 3 del D.lgs. 81/08) SERVIZIO DI PULIZIA DI EDIFICI COMUNALI	Data: 31.07.2017 Aggiornamento: 01
----------------------------	---	---

9.7 Rischi da presenza di altre imprese appaltatrici

Presenza di altre imprese Rischi da interferenze	E' possibile che più imprese operino nello stesso luogo di lavoro Possibile interferenza tra i lavoratori delle varie imprese.
Comportamenti da adottare da parte della società appaltatrice	La società appaltatrice ha l'onere di presentarsi al responsabile della sede esaminata prima dell'inizio lavori e al termine dei lavori. La società appaltatrice non deve utilizzare le attrezzature della società committente e delle altre imprese eventualmente presenti.
Comportamenti da adottare da parte della società committente	Il committente organizza i lavori in maniera tale da non generare sovrapposizioni. Il committente informa le società appaltatrici riguardo ai possibili rischi. Il committente avvisa le società appaltatrici della possibile presenza di altre imprese.

9.8 Rischio rumore

Fonti di rumore	Durante la normale attività lavorativa l'esposizione al rumore nei locali è minore dei valori inferiori d'azione previsti dal D.lgs. 81/08, trattandosi prevalentemente di attività di ufficio.
Rischi da interferenze Comportamenti da adottare da parte della società appaltatrice	Possibile produzione di rumore durante l'utilizzo di macchinari. La società appaltatrice informa la committente del possibile utilizzo di macchinari che possono produrre rumorosità superiori al livello minimo di azione.
Comportamenti da adottare da parte della società committente	Il committente informa la società appaltatrice riguardo l'eventuale presenza di fonti di rumore che superano i livelli minimi di azione.

9.9 Rischio biologico

Rischio biologico	Durante la normale attività lavorativa l'esposizione ad agenti biologici è limitata.
Rischi da interferenze	Possibile introduzione nell'ambiente lavorativo di agenti biologici esterni.
Comportamenti da adottare da parte della società appaltatrice	La società appaltatrice non introduce negli ambienti lavorativi agenti biologici.
Comportamenti da adottare da parte della società committente	Il committente informa la società appaltatrice riguardo l'eventuale presenza di agenti biologici.

Tabella 1

Costi della Sicurezza

I costi della sicurezza afferenti all'esercizio della suddetta attività di

**SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI
ANNO 2018 - 2019**

PERIODO 01.01.2018 / 31.12.2019

Resta immutato l'obbligo per l'impresa appaltatrice attuare tutte quelle misure necessarie ad eliminare i rischi connessi ovvero alla sua riduzione al minimo.

I sotto elencati costi della sicurezza risultano a carico dell'impresa appaltatrice , la quale dovrà attestare che gli stessi sono appropriati e specifici nonché congrui rispetto i prezzi di mercato di quella attività .

I costi della sicurezza qui individuati e specifici per questo appalto, necessari ad eliminare ovvero ridurre i rischi derivanti da interferenze, sono stati quantificati in

€. 5.290,64 =

EURO CINQUE MILA DUE CENTO NOVANTA VIRGOLA 64

Tabella 2

Quantificazione Oneri della Sicurezza

PERIODO 01.01.2018 / 31.12.2019

Quantificazione degli oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta

(dal PREZZARIO DELLE OPERE PUBBLICHE - REGIONE LOMBARDIA 2016)

Comune di Cantù (CO)SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DELLE STRUTTURE

	€ cad.	N°		€ tot.
Segregazione delle aree di lavoro				
Delimitazione zone di lavoro con nastro	3,00	18		54.00
Segnaletica di sicurezza aziendale	Costo utilizzo mensile		mesi	€ tot.
Cartelli di pericolo	0,45	6	24	64.80
Cartelli di divieto	0,45	6	24	64.80
Cartelli di obbligo	0,45	6	24	64.80
Trabattelli	25,50	1	24	612.00
Dispositivi per la protezione	Costo utilizzo mensile		mesi	€ tot.
Dispositivi per la protezione del capo	4.05	3	24	291,60
Dispositivi per la protezione del volto	5.05	3	24	363.60
Dispositivi per la protezione degli occhi	2.43	3	24	174,96
Dispositivi per la protezione dell'udito	3.50	3	24	252,00
Dispositivi per la protezione delle vie respiratorie	2.85	3	24	205,20
Dispositivi per la protezione delle mani	1.48	3	24	106,56
Dispositivi per la protezione dei piedi	7,15	3	24	514,80
Dispositivi per la protezione del corpo	2.01	3	24	144,72
Dispositivi per la protezione dal freddo e dalla pioggia	1.43+0.74	3	24	156,24

Dispositivi per la protezione dalle cadute	0.62+0.73+0.67+1.87+2.59 0.83+0,31+0.17+1.74=9,53	3	24	686,16
Presidi sanitari	3.40	9	24	734,40
Riunione di coordinamento	35 €/h. x 1 pp. x 4 h. x 1 riunione all'anno			280,00
Informazione del personale	65,00 €/cad. x 8 pp.			520,00
Totale				5.290,64

10 Nota finale

Copia del presente documento viene comunque tenuto sul luogo di lavoro a disposizione degli organi di vigilanza, ai sensi dell'art. 26, comma 3 del D.Lgs.81/08.

Società Committente	Società appaltatrice
COMUNE DI CANTU' p.za Parini n.4 22063 – Cantù - Co	
Datore di Lavoro	Datore di Lavoro
Il Dirigente D.ssa Nicoletta Anselmi
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Arch. Fabio Cancelli 	Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Cantù, lì 31 LUGLIO 2017